



CITTA' DI
COLLEGNO



REPERT.N. 8774

SCRITTURA PRIVATA

CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI POSTI ALL'INTERNO DEL CENTRO

CIVICO SALVATORE TRECCARICHI SITO IN COLLEGNO (TO) P.ZZA

EUROPA UNITA N. 2, DAL 1° GIUGNO 2020 AL 31 MAGGIO 2025.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Codice Fiscale n. 95546580010

Partita IVA 07477280015

TRA

Il Comune di Collegno (codice fiscale n. 00524380011), rappresentato dal

Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Contabile,

Viceragioniere Capo, GENERO Dott. Emanuele, nato a Carmagnola (TO) il

12 ottobre 1983, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede

comunale, che qui stipula in nome e per conto e nell'interesse

dell'Amministrazione che rappresenta, in sostituzione del Dirigente

assente, giusta determinazione dirigenziale n. 260 del 9 marzo 2020, in

esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20 maggio

2020

E

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA con sede

legale in Grugliasco, Via Leonardo da Vinci n. 135, Codice Fiscale n.

95546580010 e Partita IVA 07477280015, rappresentato dal Direttore

Generale Dott. Marco Formato nato a Torino il 25 marzo 1969, Codice

Fiscale FRM MRC 69C25 L219W, domiciliato per la carica presso la sede

del Consorzio.

I signori GENERO Dott. Emanuele e FORMATO Dott. Marco, che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

Il Comune di Collegno è stato parte integrante nella costituzione del CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 19 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi regolanti la concessione dei locali e delle aree ubicati in Collegno, Piazza Europa Unita dove, tra l'altro, venivano individuati dei locali da destinare al Consorzio nella forma del comodato d'uso e, più specificatamente:

- le stanze n.ri 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 8, 2, 13, 14, 15, 16 per un totale di Mq. 229 concesse formalmente con determinazione Dirigenziale n. 400, del 30 maggio 2007 e successiva Scrittura Privata Rep. n. 8038 del 10 settembre 2007, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2016;
- le stanze n. 7,11,12 concesse con determinazione Dirigenziale n. 97, del 10 febbraio 2012 e successiva Scrittura Privata Rep. n. 8408 del 16 marzo 2012, per il periodo dal 1° marzo 2012 al 31 maggio 2016;

Il comodato di entrambi i contratti è stato successivamente prolungato fino al 31 maggio 2025 a seguito della deliberazione di G.C. n. 85 del 23 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, e formalizzato con contratto Rep. n. 8637

del 1° giugno 2016;

Con comunicazione del 7 maggio 2020, prot. n. 28728, il CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ha richiesto ulteriori locali posti al piano primo;

Visto l'art. n. 8 lettera b) del "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DI BENI IMMOBILI COMUNALE" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 13 maggio 2020 dove si evince che gli utilizzi in luogo di specifiche convenzioni per l'erogazione di servizi a favore della persona e/o della collettività da parte di consorzi di cui il Comune è parte viene applicata una riduzione del canone pari al 100% rispetto al canone applicabile in libero mercato;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati concessi, in comodato d'uso al CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA con sede legale in Grugliasco, Via Leonardo da Vinci n. 135, Codice Fiscale n. 95546580010 e Partita IVA 07477280015, le stanze n.ri 03,04,05,06 poste al primo piano per una superficie utile di Mq. 46,84 del Centro Civico S. Treccarichi sito in P.zza Europa Unita n. 2 a Collegno (To), come da planimetria allegata alla suddetta deliberazione, a partire dal 1° giugno 2020 e fino al 31 maggio 2025 ed è stato approvato lo schema di concessione, composto da n. 13 (tredici) articoli, allegato alla stessa come parte integrante e sostanziale;

Ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto non è assoggettato alle verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

Le parti qui costituitesi, rappresentate come sopra, stipulano e convengono
quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

La Città di Collegno, in prosieguo chiamato "Comodante", concede in
comodato d'uso al CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA
PERSONA, in prosieguo chiamato "Comodatario", che accetta, alcuni locali
del Centro Civico S. Treccarichi sito in P.zza Europa Unita n. 2 a Collegno
(TO) identificato al catasto fabbricati al foglio n. 4 particella n. 705 ed
iscritto al n. 2102 del Patrimonio Disponibile del Comune e, più
specificatamente, le stanze n.ri 03, 04, 05, 06 del primo piano per un totale
di 46,84 Mq, così come evidenziati nella planimetria allegata alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 136/2020, come parte integrante e
sostanziale.

Vista la natura contrattuale e gli scopi perseguiti di cui all'art 8 lettere b) del
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DI BENI IMMOBILI
COMUNALE approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 13 maggio
2020, non è previsto alcun pagamento del canone in quanto trattasi di un
Consorzio di cui il Comodante è parte.

I locali concessi sono costituiti dagli stessi, dagli impianti di servizio, dagli
impianti tecnologici nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il Comodatario sopra indicato rimane l'unico soggetto responsabile
dell'utilizzo dei locali;

Il Comodatario, all'atto della firma della presente convenzione, dichiara di avere ricevuto la documentazione per l'Utilizzo del Centro Salvatore Treccarichi" e, contestualmente, di attenersi a quanto in esso indicato.

ART. 2 FINALITA' ED OBBLIGHI

Il Comodatario dichiara che i locali saranno adibiti per le attività a servizio dei bisogni della persona, della collettività e/o dei cittadini in generale e comunque alle attività intrinseche ed inerenti alla propria natura consortile.

E' vietato l'uso di locali e/o aree diversi da quelli indicati all'art. 1, eventuali deroghe dovranno essere autorizzate con atto scritto dal Comodante.

Il Comodatario decade dal comodato previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- utilizzo diverso da quello per la quale è destinato;
- cessione a terzi e/o utilizzo ad estranei, anche parziale, dei locali assegnati.

Il comodato può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Comodatario:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;

Rimane il divieto della sub-concessione anche parziale per tutta la durata della Concessione del comodato nonché la cessione della presente scrittura privata;

Spettano al Comodatario tutti gli obblighi, gli oneri e gli adempimenti connessi all'applicazione della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

ART. 3 DURATA

	La concessione avrà validità dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2025.	
	E' facoltà del Comodatario e del Comodante, quest'ultimo per i casi di	
	necessità proprie o per un utilizzo a scopi istituzionali o per pubblica utilità,	
	risolvere la presente scrittura privata in qualunque momento dandone	
	comunicazione, tramite invio alla rispettiva posta certificata.	
	Oltre che per il naturale scadere del termine finale, per il perimento del	
	patrimonio dato in concessione o per trasferimento del Comodatario, la	
	concessione può cessare per decadenza e per risoluzione per	
	inadempimento. Il Comodatario decade dalla concessione previa diffida a	
	provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:	
	– utilizzo diverso da quello per la quale è destinato;	
	– cessione, utilizzo a terzi, anche parziale, della concessione;	
	– reiterato e mancato pagamento delle spese;	
	– grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria;	
	La concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi da	
	considerarsi obblighi rilevanti per il Comodatario:	
	– per motivi di pubblico interesse;	
	– per gravi motivi di ordine pubblico;	
	– per fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità	
	proprie della presente convenzione;	
	– mancata presentazione annuale del rendiconto economico	
	attestante i costi di esercizio e la redditività della gestione;	
	– mancata presentazione annuale del rendiconto sulle attività svolte;	
	– per l'inosservanza di quanto prescritto per l'utilizzo e gestione del	
	complesso immobiliare.	

ART. 4 SPESE

Rimangono in capo al Comodatario, per i locali indicati all'art. 1) le spese e i corrispondenti oneri amministrativi relativi alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica per le parti comuni, dello spurgo dei pozzi neri, nonché quelle relative agli altri servizi comuni e al funzionamento e alla manutenzione degli impianti comuni al fabbricato, eventualmente presenti, tutte le spese relative alla manutenzione dei locali concessi in uso, nessuna esclusa e quindi le spese per il servizio di pulizia, le spese per la funzionalità all'uso, ecc. sostenute e che, sarà a cura del Comodante la richiesta del relativo rimborso, così come già previsto nel contratto Rep. n. 8637 del 1° giugno 2016.

La quota attribuibile al Comodatario sarà quella corrispondente ai locali di cui all'art. 1) oltre ad la quota attribuibile ai locali attualmente vuoti del Centro Civico a compensazione dei costi sostenuti dal Comodante rispetto agli altri Enti facenti parte del Consorzio stesso.

Per quanto riguarda la manutenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Rimangono in capo al Comodatario, per i locali indicati all'art. 1):

- l'assicurazione per i danni derivati dall'uso degli stessi senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun diritto a carico del Comodante;
- Idonea garanzia "rischio locativo" dovuto all'incendio;
- Tasse, Imposte e Tariffe, derivanti dall'uso dei Locali, previste per legge;

ART. 5 PRESA IN CONSEGNA

Il Comodatario dà atto che i locali sono adatti all'uso convenuto nonché esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi li utilizza

dichiarando, con la firma della presente scrittura privata, di accettarli nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e di mantenerli in consegna a ogni effetto costituendosi custode dei medesimi. Ogni contestazione inerente lo stato manutentivo dei locali deve essere sollevata in forma scritta, mediante raccomandata A.R./o PEC inviata al Comodante entro 8 (otto) giorni dalla decorrenza del contratto. Il Comodatario s'impegna a conservare con diligenza e a riconsegnare i locali dati in concessione, nello stato medesimo in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

ART. 6 RESPONSABILITA' PER L'USO

Il Comodatario è responsabile sia verso il Comodante che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dei locali dati in concessione e dei suoi impianti e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, per spandimento di acqua, per fughe di gas, ecc. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivargli per fatto e colpa dei suoi dipendenti o suoi aventi causa, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. E' a carico del Comodatario l'assicurazione per i danni derivati dall'uso dei locali senza che, in caso di sinistro, si possa accampare alcun diritto a carico del Comodante. Inoltre il Comodatario costituisce idonea garanzia "rischio locativo" dovuto all'incendio. Il Comodante consegna i locali nello stato in cui si trovano senza assumersi l'onere di modifiche, adeguamenti, manutenzioni.

ART. 7 MODIFICHE DELLA STRUTTURA

Il Comodatario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria

o addizione ai locali dati in concessione e alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza del Comodante, questo avrà facoltà di ritenerle, senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Comodatario sin d'ora. In caso contrario, il Comodatario avrà l'obbligo, a semplice richiesta del Comodante, anche nel corso del contratto, della rimessa in pristino, a proprie spese. Gli interventi eseguiti a cura e spese del Comodante non dovranno comunque recare pregiudizio alcuno all'integrità dell'immobile stesso. Il Comodante si riserva di eseguire opere di manutenzione straordinaria o migliorativa stabilendo tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il Comodante dà sin d'ora il suo consenso per l'allacciamento alla rete stradale degli impianti del gas e della luce elettrica.

ART. 8 POTERE DI ISPEZIONE

Il Comodatario dovrà consentire l'accesso ai locali dati in concessione agli incaricati del Comodante, ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione (constatazione stato di manutenzione o conservazione, modalità d'uso, verifica impianti, ecc.).

ART. 9 CONTROVERSIE

In caso di controversia, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, si dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 10 REGISTRAZIONE E SPESE

Tutte le spese relative alla presente scrittura privata sono a carico del

Comodatario.

La presente Scrittura Privata è assoggettata a registrazione a tariffa fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/86 e s.m.i.

L'atto è esente bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

ART. 11 IMPEGNI-MODIFICHE

La presente scrittura privata è impegnativa per entrambe le parti dalla data di stipula. Ogni modifica alla presente scrittura privata deve risultare da atto scritto. Tutte le clausole sono essenziali e la loro inosservanza determinerà la risoluzione della scrittura privata per fatto e colpa del Comodatario.

ART. 12 SEDE LEGALE

Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente scrittura privata le parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni del Codice Civile nonché a quanto prescritto per l'utilizzo e gestione del complesso immobiliare.

Letto, approvato, sottoscritto.

La presente viene sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 - secondo comma - del Codice Civile, con particolare riferimento degli artt. 4,6,7,8,9 e 10.

Il presente atto viene sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs 82/2005.

COMUNE DI COLLEGNO Comune di Collegno	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0044330/2020 del 16/07/2020	
'Class.' 4.8 «BENI IMMOBILI»	
Documento Principale	

DATA 14/07/2020 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTO2 UT RIVOLI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1589
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 26/06/2020 REGISTRATO IL 14/07/2020
NUMERO ELENCO ATTI E000430

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 00524380011 COMUNE DI COLLEGNO
ID. TELEMATICO: TTD20L001589000MD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
1 - 00524380011
2 - 95546580010

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- 8001 COMODATO	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1
		AVENTI CAUSA SOGGETTI:	2

